

Tribunale di Messina – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

RICORRENTE: PELLEGRINO Tiziana Giovanna, nata a Catania il 07.06.1976 e residente in S. Filippo del Mela (ME) Piazza Pietro Nenni n. 5, codice fiscale: PLL TNG 76H47 C351I, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro-tempore*; **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*; **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

PREMESSA

La ricorrente è un'aspirante docente --- in possesso del diploma (ITP – vecchio ordinamento) di “**addetto ai servizi alberghieri di cucina**” conseguito presso l'Istituto Tecnico Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Palermo nell'a.s. 1991-1992 (**Doc.1**), nonché del diploma di maturità professionale per “**Tecnico delle Attività Alberghiere**” conseguito nell'a.s. 1994-95 (**Doc.2**) presso sempre l'Istituto Tecnico Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Palermo -- attualmente inserita nella III fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Messina e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 per la classe di concorso B020 Laboratori di Servizi Enogastronomici, settore cucina;



La stessa ha provveduto, altresì, ad arricchire il proprio percorso formativo e culturale, conseguendo:

- **24 crediti formativi (CFU)** relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, richiesti quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017, presso Università Telematica E-Campus di Catania (si allega attestato **Doc.3**);
- Corso di perfezionamento in: “*Nuova Didattica per le lingue: la metodologia CLIL*” 1500 ore, 60 CFU con esami finali (**Doc.4**), presso Università Telematica E-Campus di Catania;
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “*Metodologie didattiche per l'insegnamento curricolare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali – BES*” (1500 ore – 60 CFU), presso Università Telematica E-Campus di Catania (**Doc.5**);
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “*La Buona Scuola – Metodologie Didattiche*”, presso Università Telematica E-Campus di Catania (**Doc.6**);
- Attestato ESB Level 3 certificate in Esol International All Modes (C2) presso l'English Speaking Board (International) LTD (**Doc.7**);

Sulla base dei predetti titoli, in data 29.07.2020 prot. n. 1277937 (**Doc.8**), l'aspirante Pellegrino presentava, attraverso l'apposita sezione dedicata “*istanze on-line*”, domanda al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter, della legge 3.05.1999 n. 124, nonché **nella seconda fascia delle GPS** della Provincia di Messina, valide per gli aa.ss. 2020-21 e 2021-22 ai sensi dell'O.M. 60/2020, riguardante i docenti **non abilitati, ma in possesso dei titoli** di studio necessari e sufficienti per partecipare ai concorsi a cattedre **ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59**.

In particolare, la stessa - in virtù dei propri titoli di studio e culturali ed in considerazione di quanto imposto dalla normativa di settore che ha limitato l'accesso alla I fascia delle GPS e alla II fascia della graduatorie d'istituto solamente ai docenti in possesso del tradizionale titolo di abilitazione



all'insegnamento - è stata inserita nella III fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Messina e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze in relazione alla classe di concorso:

B020 Laboratori di Servizi Enogastronomici, settore cucina, posizione 2, con punteggio pari a 134,00 punti;

così come risulta dalla graduatoria (**Doc. 9**) pubblicata sul sito dell'atp di Messina (**Doc.10**), oltre alla III fascia delle graduatorie di istituto.

Successivamente, la ricorrente inoltrava apposita istanza con cui esprimeva le preferenze per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche (**Doc.11**).

Infine, in data 27.05.2022 prot. n. 7439086 (**Doc.12**), l'istante **presentava domanda di aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze della Provincia di Messina** per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.

Il diploma tecnico pratico, come quello posseduto dalla ricorrente, è già di per sé abilitante all'insegnamento e ciò ai sensi dell'art. 197 comma 1 del D. Lgs. 297/94 (Testo Unico della Scuola) secondo il quale *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento ...”*

Trattasi di un diploma che consente l'accesso alle classi di concorso così come individuate dal **D.M. 30 gennaio 1998 – Tabella C** (rispettivamente per la classe di concorso: 50/C Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina) ad oggi confluite nella **Tabella B allegata al nuovo Regolamento approvato dal D.P.R. del 14.02.2016 n. 19** (relativo alla revisione delle classi di concorso).



Nello specifico, l'art. 2 comma 2 del suindicato D.P.R. n. 19/2016 espressamente stabilisce che: *“la tabella B allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relative, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 1998 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 e 88 e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 30 gennaio 1998”*

Ed ancora il **successivo art. 3 comma 2** prevede che il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla tabella C, allegata al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami (relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B del suindicato Regolamento).

Ma vi è più!!!

Il diploma tecnico pratico (posseduto dalla Pellegrino), ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. n. 59/2017 (in combinato disposto con l'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 19/2016) -- normativa che ha innovato le nuove procedure di reclutamento -- **permane quale requisito di partecipazione ai concorsi, fino all'anno scolastico 2024-2025.**

Ciò significa che il nuovo requisito della laurea breve (previsto per la partecipazione ai concorsi a cattedre, così come statuito dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 59/2017) sarà richiesto per gli insegnamenti tecnico pratici, solo “successivamente all'anno scolastico 2024-2025”

Per completezza di esposizione, riepilogando la normativa vigente è la seguente:

La legge n. 107/2015 c.d. Buona Scuola ha previsto al comma 110 dell'art. 1 che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto **possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami** di cui all'art. 400 del testo unico di cui al*



decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento".

Il successivo Decreto Legislativo n. 59/2017 emanato in attuazione della delega prevede come requisito di accesso al concorso non già il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS e SSIS) come in passato, bensì la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio.

Va rilevato che, con particolare riferimento all'insegnante tecnico pratico, l'art. 5 del suindicato decreto, comma 2 *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”*

Tuttavia il **combinato disposto degli artt. 22 comma 2 del suindicato decreto** secondo cui *“I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.”*, unitamente all'art. 3 comma 2 D.P.R. n. 19/2016, identifica – ai fini della partecipazione al concorso – l'abilitazione con il possesso del solo diploma tecnico pratico e ciò fino all'a.s. 2024-2025.

E' evidente, quindi, che il legislatore ha voluto “sostituire” l'abilitazione all'insegnamento con il possesso del Diploma Tecnico Pratico e ciò ha fatto equiparando – tra i titoli di accesso ai concorsi



per il reclutamento dei docenti e fino all'anno scolastico 2024-2025 – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS e TFA) con il diploma tecnico pratico.

Ad ulteriore conferma, si richiama anche il **Decreto Ministeriale n. 92/2019** (richiamato nel nuovo D.M. 95/2020) relativo alla partecipazione ai percorsi di specializzazione su sostegno – riservato ai docenti abilitati – laddove all'art. 5 comma 2 ha previsto che gli aspiranti, muniti del diploma ITP, possono iscriversi al corso in virtù del semplice diploma (*“I requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico - pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”*).

Ciò significa che al TFA sostegno (Tirocinio Formativo Attivo Sostegno) – riservato, dapprima, solo ai docenti abilitati – possono accedere anche i docenti in possesso del solo diploma, valido per l'insegnamento tecnico pratico, fino al 2024-2025, con la conseguenza che quest'ultimi vengono considerati abilitati.

Nel caso de quo, la ricorrente ha documentalmente provato di possedere il diploma tecnico pratico di “addetto ai servizi alberghieri di cucina” e “Tecnico delle Attività Alberghiere”, che costituiscono “titolo equipollente o equiparato” che la abiliterebbe alla classe di concorso B020.

Ed ancora, l'art. 3 comma 6 del **Decreto Direttoriale n. 499 del 2020** (denominato “ Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado)” prevede che “ *Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, è' richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente*”.



La Tabella B del D.P.R. n. 19/2016 prevede che il diploma di “**addetto ai servizi alberghieri di cucina**” e quello di “**Tecnico delle Attività Alberghiere**” costituisce titolo per l’accesso alla classe di concorso B020.

In definitiva, risulta documentalmente provato che la ricorrente è in possesso di un diploma di insegnante tecnico pratico a cui va riconosciuto valore abilitante.

Sotto altro profilo, l’amministrazione statale con l’**O.M. n. 112/22** (che richiama in toto la precedente O.M. n.60/2020), nonché con la tabella di valutazione dei titoli ivi allegata (A/5) “*tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” ha riconosciuto solo a coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema il diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia e così operando una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative della ricorrente, limitandone le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

In particolare, l’art. 3 della suindicata Ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinti per classi di concorso in tre fasce: “**a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;** b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e



didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.”

Ed ancora l'art. 11 dispone che, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce: “a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; **b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;** c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.”

I diversi Tribunali investiti della questione in maniera conforme si sono pronunciati in senso favorevole.



A sostegno delle superiori argomentazioni, si richiamano pronunce emesse tutte da codesto Tribunale adito ed, in particolare, **recentissima sentenza n. 1285/22 del 14.06.2022 emessa dalla Dott.ssa A. La Face** che, in un caso analogo, ha accolto la domanda riconoscendo che “...*la ricorrente avendo provato il possesso del diploma di insegnante tecnico pratico, ha diritto di essere assunta a tempo determinato con precedenza, quale docente abilitato...*” e dichiarando “...*che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all’insegnamento coerente con le classi di concorso indicate in domanda*”.

Ed ancora, dello stesso tenore, la **sentenza del 05.07.2022 emessa nel procedimento R.G. n. 156/22 sempre da codesto Tribunale Dott.ssa La Face.**

Ed infine, **l’Ordinanza del 06.08.2021** con la quale è stato affermato espressamente che : “*l’art. 3 comma 6 del Decreto Direttoriale 499 del 2020 prevede che ai sensi dell’art. 22 co. 2 del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell’a.s. 2024-2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo d’accesso alla classe di concorso...a giudizio del decidente, ne consegue che i ricorrenti, con il riconoscimento del valore abilitante del Diploma di Perito tecnico industriale hanno diritto ad essere inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto per le supplenze ITP*”.

Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE

Sotto altro profilo, la condotta dall’amministrazione scolastica si pone in contrasto anche con la normativa comunitaria.



La Direttiva CE 7.9.2005, n. 2005/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all'art. 1, afferma il principio secondo cui l'interessato può accedere alle professioni regolamentate semplicemente grazie al *“possesso di determinate qualifiche professionali”*. Dette *“qualifiche professionali”* sono definite dalla stessa Direttiva all'art. 3, lett. b), come *“le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale”*; e, all'art. 11 lett. e), come *“un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post- secondari”*.

Ciò significa che laddove è stata conseguita una *“qualifica professionale”*, la stessa è sufficiente a consentire l'accesso alla professione di insegnante (v. ancora l'art. 1 della Direttiva CE n. 2005/36). In sostanza, sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 206/2007 e con il d.lgs. n. 15/2016, l'accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (consolidato, nel caso in esame, dall'ulteriore possesso dei 24 CFU), valido ai sensi dell'art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

Ed invece, le procedure previste in Italia per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da parte dei docenti (SSIS, TFA o PAS) non sono contemplate dalla normativa europea e non danno nemmeno luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento.

Sul punto si richiama la suindicata sentenza n. 1285/2022 di codesto Tribunale, laddove afferma *“...è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento*



nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2 comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6 fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).

Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, offerta dall’amministrazione resistente – nel senso che essi impediscono ai laureati con 24 CFU per accesso FIT con giudizio idoneo accedere alle graduatorie di circolo e d’istituto di II fascia – appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”.

Con riferimento alla sussistenza del “fumus boni iuris” ovvero del diritto vantato dalla ricorrente ad essere reinserita nelle GPS di 1° fascia ed in II fascia delle graduatorie di istituto, si ribadisce come lo stesso risulti documentalmente provato ed emerga dalla normativa vigente.

Alla luce della normativa sopra illustrata, è evidente che il regime normativo introdotto dall’art. 22 comma 2 del decreto legislativo n. 59/2017 e dall’art. 5 comma 2 del D.M. 92/2019, conferisce al titolo di studio, posseduto dalla ricorrente (docente ITP) valore abilitante, con spendibilità ai fini dell’inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto, ritenendo illegittimo il sistema laddove ritiene che il predetto titolo di studio (diploma ITP) sia sufficiente per la partecipazione ai concorsi o percorsi di specializzazione (per i quali ordinariamente è richiesta l’abilitazione) e non idoneo per l’iscrizione delle graduatorie riservate ai docenti abilitati.



Per quanto concerne il “periculum in mora”, il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

L'attuale esclusione della ricorrente dalla I fascia delle GPS della provincia di Messina per la Scuola Secondaria di II grado, impedisce alla stessa di essere chiamata per incarichi nella classe di concorso: B020 Laboratori di Servizi Enogastronomici, settore cucina; e così svolgere l'attività di insegnante per cui ha studiato, ha conseguito il titolo ed è abilitata.

Il mancato inserimento della ricorrente nelle Graduatorie Provinciali di I fascia per accedere alle supplenze conferite dall'Ambito territoriale di Messina e di II fascia delle graduatorie di istituto per accedere alle supplenze conferite dai dirigenti delle scuole dalla stessa prescelte, ha cagionato e sta cagionando alla stessa un grave danno non solo economico, ma anche la **perdita di opportunità** di occupazione all'interno della scuola statale, il depauperamento della professionalità, nonché la perdita del relativo punteggio necessario per la carriera, **la permanenza della medesima in una situazione di precariato indefinito e/o di disoccupazione permanente**, con conseguente **svilimento della propria professionalità**, la perdita di successive occasioni di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre ad **incidere sulla qualità della vita della docente (Pellegrino) e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto** come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche **mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali**.

Sul punto, si ribadisce che la ricorrente si trova relegat ingiustamente in II fascia delle GPS e, quindi, in posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella cui avrebbe diritto se le venisse riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti.



In definitiva, il *periculum in mora* risulta in *re ipsa* perché il trascorrere del tempo in attesa dell'esito del giudizio ordinario sarebbe tale da rendere inutile la decisione ottenibile nelle forme ordinarie.

Ciò esporrebbe l'aspirante Pellegrino al concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo, poiché l'eventuale giudizio di merito certamente non si concluderà entro il 01.09.2022 (con conseguente perdita di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale).

Il tutto comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura “irreparabile”, la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Sul punto, codesto On.le Tribunale, anche in sede di reclamo, ha confermato l'esistenza del requisito del periculum stante il rischio della perdita dei contratti, “*considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa*” (**ord. 15 febbraio 2021**).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, è evidente che, nel caso in esame, sussistono entrambi i presupposti di legge, “*fumus boni iuris*” e “*periculum in mora*”, per concedere un provvedimento di urgenza in corso di causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 quarter c.p.c.

Ciò premesso e considerato, la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE



Che l'Ill.mo Tribunale di Messina in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c. ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., convocare le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60/2020 e dell'ordinanza n. 112/22 dei successivi decreti ministeriali in quanto illegittimi, per le motivazioni indicate in premessa, accertato il *fumus boni iuris* riguardo il diritto della ricorrente al riconoscimento del possesso del titolo accademico (diploma IT di maturità professionale), nonché il *periculum in mora*, ordinare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, di inserire la ricorrente nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di II grado per la provincia di Messina valide per il biennio 2022/2024 e per le successive per la classe di concorso di rispettivo interesse ovvero B020 Laboratori di Servizi Enogastronomici, settore cucina; – scuola secondaria di II grado, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina.

- 1) Condannare l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.

Si allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 12.

Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Messina- Pace del Mela, lì 12 luglio 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Pellegrino Tiziana Giovanna, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

Tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati - costituiti da tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in III fascia e in II fascia della GPS (classe di concorso: B020 Laboratori di Servizi Enogastronomici, settore cucina - scuola secondaria di II grado), valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro;

Che il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

La giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata;

Nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it,



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a)** Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b)** Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Messina - Pace del Mela, lì 12 luglio 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

